

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4342

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Norme per la promozione delle attività turistiche legate al vino piemontese e istituzione delle « strade del vino piemontese e delle tipicità enogastronomiche locali »

Presentata il 5 maggio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Piemonte si presenta come una regione di eccezionale importanza per il turismo enogastronomico, offrendo una ricca varietà di pregiate materie prime, una tradizione culinaria nobile e fortemente caratterizzata, una produzione casearia sterminata ed eterogenea, una scelta di vini di altissima qualità, con l'80 per cento della produzione di prodotti a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), nonché con il primato quantitativo nel numero di vini a DOCG in Italia.

La presente proposta di legge intende pertanto valorizzare il patrimonio qualitativo enogastronomico piemontese, di rilevanza internazionale, favorendo un'offerta turistica sempre più dinamica e qualificata, attraverso metodi e forme di accoglienza più diversificati e attrattivi. In

particolare, si intende valorizzare, promuovere e incrementare, nei territori della regione Piemonte, ogni forma di turismo legato alla produzione del vino piemontese, attraverso la realizzazione delle « strade del vino piemontese e delle tipicità enogastronomiche locali ». Lo scopo, quindi, è quello di favorire l'unione tra il vino piemontese, la cui qualità è indiscussa, e il turismo, al fine di integrare il reddito delle strutture di ricezione turistica, quali agriturismo, masserie ed esercizi di ristorazione, mediante attività complementari, arricchendo l'offerta turistica con nuove opportunità attraverso l'attività enoturistica.

Tale attività consiste nella ricezione e nell'ospitalità esercitate dai produttori vinicoli attraverso l'utilizzo delle proprie strutture aziendali, nonché nell'offerta di servizi di ristorazione e di degustazione

dei prodotti tipici dell'enogastronomia piemontese.

L'articolo 1 prevede la finalità della legge; in particolare, il comma 1 dispone che, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, al fine di valorizzare, promuovere e incrementare l'offerta nei territori piemontesi ad alta densità turistica, con particolare riferimento alle aree in cui è più diffusa la produzione di vino piemontese, la legge promuove e disciplina ogni forma di turismo attraverso l'istituzione delle « strade del vino piemontese e delle tipicità enogastronomiche locali ». Il comma 2 stabilisce che il perseguimento delle finalità previste dal comma 1 sia realizzato attraverso varie forme dell'attività di enoturismo.

L'articolo 2, comma 1, istituisce le « strade del vino piemontese e delle tipicità enogastronomiche locali », mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 2 definisce le « strade del vino piemontese e delle tipicità enogastronomiche locali ». Il comma 3 precisa che le attività di ricezione e di ospitalità individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge sono comprese nelle attività agrituristiche definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, o dalle disposizioni eventualmente emanate dalle regioni.

L'articolo 3 disciplina le attività enoturistiche, definendole e ponendo, al comma 2, una serie di condizioni per il loro riconoscimento.

Con l'articolo 4 si prevedono i criteri e le modalità nonché i limiti e gli obblighi amministrativi per l'esercizio delle attività enoturistiche, stabiliti con provvedimenti del Ministro delle politiche agricole ali-

mentari e forestali, d'intesa con i rappresentanti della regione Piemonte, e si istituiscono, presso le competenti aziende di promozione turistica, gli elenchi regionali dei soggetti abilitati allo svolgimento delle attività e gli elenchi regionali dei luoghi e delle « strade del vino piemontese e delle tipicità enogastronomiche locali » riconosciuti ai sensi della legge.

L'articolo 5 dispone in merito ai contributi per le attività enoturistiche prevedendo, al comma 1, la concessione di contributi finanziari, per interventi, stabiliti con provvedimenti regionali, di restauro, di adattamento e di allestimento dei locali o degli spazi destinati alle attività enoturistiche di cui all'articolo 3, nonché di promozione, attraverso idonei spazi pubblicitari, delle « strade del vino piemontese e delle tipicità enogastronomiche locali ». Il comma 2 dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la regione Piemonte, stabilisce i criteri di priorità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, tenendo presente una serie di criteri.

In sintesi, la presente proposta di legge, nel rispetto delle prerogative previste dall'ordinamento costituzionale in materia di competenza regionale, intende rilanciare il turismo legato alla peculiarità dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici del territorio della regione Piemonte, permettendo agli operatori del settore turistico e alle imprese di produzione il raggiungimento di importanti obiettivi, attraverso la creazione di nuove opportunità di sviluppo economico e professionale e promuovendo la conoscenza e la diffusione delle tipicità enogastronomiche locali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di valorizzare, di promuovere e di incrementare l'offerta turistica nei territori della regione Piemonte, con particolare riferimento alle aree geografiche in cui è più diffusa la produzione di vino piemontese, la presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, promuove e disciplina ogni forma di turismo legato all'offerta del vino piemontese, attraverso l'istituzione delle « strade del vino piemontese e delle tipicità enogastronomiche locali ».

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, l'attività di viticoltura nei territori della regione Piemonte è volta:

a) all'integrazione dei redditi degli imprenditori vinicoli definiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) allo sviluppo del turismo nonché alla promozione della produzione e del consumo dei prodotti enogastronomici locali e, in particolare, di quelli meno noti, inclusi i formaggi piemontesi e le specialità gastronomiche conservate in vetro in conformità alla legislazione vigente in materia;

c) alla promozione della conoscenza delle tradizioni e delle culture locali riconducibili al settore del vino e del formaggio piemontesi, integrate con il mondo agricolo e dell'artigianato, nonché alla valorizzazione paesaggistico-ambientale;

d) alla promozione dell'attività di ricezione e di ospitalità esercitata dagli imprenditori vinicoli, anche attraverso l'utilizzo delle proprie strutture aziendali, adeguatamente ristrutturate o appositamente acquisite, per una migliore offerta

di servizi di ristorazione e di degustazione dei prodotti tipici dell'enogastronomia piemontese.

ART. 2.

(Istituzione delle « strade del vino piemontese e delle tipicità enogastronomiche locali »).

1. Ai fini della valorizzazione e della commercializzazione della produzione e del consumo delle tipicità enogastronomiche piemontesi, nonché al fine di sviluppare l'offerta delle zone ad alta densità turistica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la regione Piemonte, istituisce, con proprio decreto, le « strade del vino piemontese e delle tipicità enogastronomiche locali », disciplinandone l'utilizzo.

2. Le « strade del vino piemontese e delle tipicità enogastronomiche locali » sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, anche multilingue, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, sorgono agriturismi, masserie o mercati enogastronomici, nonché strutture di produzione, trasformazione o distribuzione delle tipicità enogastronomiche locali e, in particolare, di riso, formaggi, vini, castagne, funghi o altre produzioni tipiche locali. Le « strade del vino piemontese e delle tipicità enogastronomiche locali » costituiscono lo strumento attraverso il quale le aree geografiche piemontesi, in particolare quelle provinciali nelle quali è più diffusa l'attrazione turistica, storica e culturale, e le relative produzioni possono essere promosse, commercializzate e fruite in forma di offerta turistica.

3. Le attività enoturistiche individuate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, comprese la degustazione dei prodotti e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, sono comprese nelle attività agrituristiche definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006,

n. 96, secondo delle disposizioni in materia eventualmente emanate dalle regioni.

ART. 3.

(Attività enoturistiche).

1. Ai fini della presente legge, per attività enoturistiche si intendono le attività ricettive e di ospitalità esercitate dagli imprenditori vinicoli di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), singolarmente o in forma associata, nonché dai loro familiari; tali attività sono da considerare connesse alle attività produttive e di promozione, che devono rimanere principali.

2. Le attività enoturistiche si considerano tali a condizione che:

a) diano ospitalità nei locali, appositamente allestiti, dell'abitazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), nonché in edifici o in spazi o in parti di essi dei quali gli stessi soggetti hanno la disponibilità, in qualità di proprietari, di affittuari o di concessionari;

b) diano ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali vigenti;

c) somministrino, per la consumazione sul posto, pasti costituiti prevalentemente da prodotti enogastronomici locali derivanti dall'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), o di altri imprenditori locali;

d) somministrino, per la consumazione sul posto, oltre a bevande analcoliche sigillate, anche bevande alcoliche e superalcoliche, purché di produzione locale o regionale;

e) vendano agli ospiti e al pubblico prodotti enogastronomici locali derivanti dall'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*);

f) organizzino attività informative, ricreative e culturali per promuovere i prodotti enogastronomici locali, valorizzando le specialità gastronomiche e, in particolare, quelle a base di formaggio o di riso.

ART. 4.

(Compiti della regione Piemonte).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con i rappresentanti della regione Piemonte, con propri provvedimenti stabilisce i criteri e le modalità nonché i limiti e gli obblighi amministrativi per l'esercizio delle attività enoturistiche, istituendo, presso le competenti aziende di promozione turistica, gli elenchi regionali dei soggetti abilitati allo svolgimento delle attività e gli elenchi regionali dei luoghi e delle « strade del vino piemontese e delle tipicità enogastronomiche locali » riconosciuti ai sensi della presente legge.

ART. 5.

(Contributi per le attività enoturistiche).

1. Al fine di promuovere e di sostenere l'esercizio delle attività enoturistiche esercitate dagli imprenditori vinicoli di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), possono essere concessi contributi finanziari, compatibilmente con le normative dell'Unione europea vigenti in materia di aiuti di Stato, per interventi, stabiliti con provvedimenti regionali, di restauro, di adattamento e di allestimento dei locali o degli spazi destinati alle medesime attività enoturistiche, nonché di promozione, attraverso idonei spazi pubblicitari, delle « strade del vino piemontese e delle tipicità enogastronomiche locali ».

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la regione Piemonte, stabilisce i criteri di prio-

rità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, tenendo presente, in particolare:

a) il tipo di offerta promossa dell'imprenditore vinicolo;

b) il possesso dell'abilitazione all'esercizio delle attività enoturistiche da parte dell'imprenditore vinicolo;

c) l'età dell'imprenditore vinicolo;

d) l'assunzione dell'impegno, da parte dell'imprenditore vinicolo, di somministrare agli ospiti in prevalenza prodotti enogastronomici piemontesi, inclusi quelli meno noti.

€ 1,00



16PDL0049320